REGOLAMENTO NAZIONALE AGeSC

(approvato dal Congresso Nazionale – Tivoli- 2 ottobre 2021 e C.N. del 30 novembre 2021)

CAPO I – ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE **2**

Art. 1 - Modalità d'iscrizione all'AGeSC 2

Art. 2 - Accettazione dello Statuto e del Regolamento AGeSC 2

Art. 3 - Versamento della quota associativa 2

Art. 4 - Rappresentanti degli enti gestori degli istituti 3

Art. 5 - Esperti 3

Art. 6 (NEW) – Il Delegato Nazionale per le Relazioni e/o lo Sviluppo (Fundraising) 3

Art. 7 (ex art. 6) - Convenzioni Nazionali 3

CAPO II – RAPPRESENTANZE INTERNE **4**

Art. 8 (ex art. 7) - Organi provinciali 4

Art. 9 (ex art. 8) - Organi regionali 4

CAPO III – ORGANI NAZIONALI **5**

Art. 10 (ex art. 9) - Organi nazionali 5

Art. 11 (ex art. 10) - Il Segretario 7

Art. 12 (ex art. 11) - Il Tesoriere 7

Art. 13 (ex art. 12) - Responsabile ufficio stampa e della comunicazione nazionale 7

Art. 14 (ex art. 13) - Responsabile dell'ufficio relazioni estere 8

Art. 15 (ex art. 14) - Responsabile dell'ufficio nazionale formazione professionale 8

Art. 16 - Organi di controllo: il Collegio Sindacale 8

Art. 17 - Organi di garanzia: il Collegio Probiviri 9

Art. 18 - Incompatibilità 9

CAPO IV - DIRETTIVE **9**

Art. 19 (ex art. 15)- Direttive 9

Art. 20 (new) - Apertura, gestione e tutela dell'identità digitale sui canali social dei Comitati Territoriali e di Istituto 9

CAPO V - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ **10**

Art. 21 (ex art. 19) – Autorizzazioni 10

Art. 22 (ex art. 20) - Documentazione 10

Art. 23 (ex art. 21) - Spese degli organi associativi 11

Art. 24(ex art. 22) - Fondi spese 11

Art. 25 (ex art. 23) - Rimborso spese chilometrico 11

Art. 26 (ex art. 24) - Spese per manifestazioni e convegni e per organizzazione di riunioni del livello Nazionale 11

Art. 27 (ex art. 25) - Spese irregolari 12

CAPO VI - PRIVACY **12**

Art. 28 - Tutela della Privacy, del Diritto d'Autore e dei Minori 12

CAPO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE **12**

Art. 29 (ex art. 26) - Modifiche del Regolamento 12

Proposta

CAPO I – ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Modalità d'iscrizione all'AGeSC

1a L'iscrizione all'Associazione Genitori Scuole Cattoliche (AGeSC) ha durata annuale e deve essere effettuata mediante il versamento della quota associativa.

1b L'iscrizione all'Associazione Genitori Scuole Cattoliche (AGeSC) può essere sottoscritta, seguendo le modalità indicate, anche on line sul sito nazionale e su quelli locali, sottoscrivendo la dichiarazione di accettazione dello Statuto e del Regolamento.

1c L'iscrizione ha efficacia per l'anno sociale nel corso del quale viene effettuata.

1d A tutti i soci viene consegnata la tessera associativa nazionale.

Art. 2 - Accettazione dello Statuto e del Regolamento AGeSC

2a Il pagamento della quota come socio ordinario o sostenitore equivale all'accettazione delle norme dell'Associazione previste dallo Statuto nazionale e dal Regolamento, ~~è effettuata mediante la sottoscrizione della dichiarazione predisposta dal Consiglio Nazionale, presso la scuola cattolica o il centro di formazione professionale di ispirazione cristiana frequentati da uno dei figli o all'interno del sito AGeSC.~~

2b Ove nessun figlio abbia mai frequentato scuole cattoliche o centri di formazione professionale di ispirazione cristiana, oppure ove ci si sia trasferiti in Comune diverso da quello nel quale il figlio aveva frequentato, il tesseramento può essere effettuato presso il comitato d'istituto di una qualsiasi scuola cattolica o centro di formazione professionale di ispirazione cristiana della provincia di residenza, ove sia presente, o anche direttamente presso il comitato provinciale e regionale o all'interno del sito AGeSC.

Art. 3 - Versamento della quota associativa

3a Il versamento della quota associativa deve essere effettuato nella misura indicata dal Consiglio Nazionale e, in caso di variazione rispetto all'anno sociale precedente, comunicata entro la fine di febbraio di ogni anno a tutti i livelli associativi a valere per l'anno sociale successivo. Il Consiglio Nazionale ha facoltà di demandare a ciascuna Assemblea regionale e provinciale la determinazione delle rispettive quote parti.

3b Ciascun Comitato di Istituto deve trasmettere alla rispettiva Segreteria provinciale la lista degli iscritti, unitamente ai dati minimi previsti dalla normativa vigente per ciascun socio, entro il 15 gennaio per le quote raccolte entro il 31 dicembre, entro il 15 maggio per le quote raccolte entro il 30 aprile ed entro il 31 agosto per le quote raccolte successivamente. Il Comitato provinciale procede in pari scadenza alla trasmissione delle liste alla Segreteria Nazionale.

3c Ciascun Comitato ~~d'Istituto~~ deve versare al Tesoriere Provinciale entro il 15 gennaio le quote raccolte entro il 31 dicembre, entro il 15 maggio le quote raccolte entro il 30 aprile ed entro il 31 agosto le quote raccolte successivamente. Il Comitato Provinciale procede in pari scadenza al versamento delle quote raccolte al Tesoriere Nazionale e trasmettere alla Segreteria Nazionale copia del bonifico unitamente alla corrispondente documentazione prevista al punto precedente.

3d Il Tesoriere Nazionale provvede a versare al Comitato Provinciale le quote di spettanza dei livelli Regionale, Provinciale e d'Istituto, comprese quelle relative a iscrizioni pervenute direttamente al nazionale, entro 30 giorni dal ricevimento, affinché provveda alla successiva distribuzione agli altri livelli, entro 30 giorni dal ricevimento.

Proposta

3e In caso di mancata osservanza dei suddetti termini, o di parziale versamento delle somme acquisite, il Tesoriere Nazionale provvede al loro recupero, anche nell'interesse dei livelli locali.

3f (NEW) Esclusivamente ai fini del Consiglio Nazionale convocato per l'approvazione del bilancio, per la determinazione del numero dei votanti si considerano tutte le quote associative versate al nazionale alla data di invio della convocazione di quella seduta del Consiglio Nazionale, anche se riferite a versamenti effettuati oltre i termini ordinari previsti dal presente articolo alla lettera C.

Art. 4 - Rappresentanti degli enti gestori degli istituti

4a Nei comitati di istituto è consentita la partecipazione di un rappresentante dell'ente gestore dell'istituto.

4b Alle riunioni degli organi direttivi nazionali, regionali e provinciali possono essere invitati i rappresentanti delle federazioni degli enti gestori di scuola cattolica e di formazione professionale di ispirazione cristiana, su delibera degli organi medesimi.

Art. 5 - Esperti

Alle riunioni degli organi associativi, su richiesta del loro presidente o della maggioranza dei relativi componenti, possono essere invitati, per singoli argomenti, esperti i quali partecipano solo alla discussione.

Art. 6 (NEW) – Il Delegato Nazionale per le Relazioni e/o lo Sviluppo (Fundraising)

1. Il Comitato Esecutivo, su proposta del Presidente Nazionale, può nominare un "Delegato Nazionale per le Relazioni e/o lo Sviluppo", scelto tra i soci che abbiano maturato comprovata esperienza e competenza nelle relazioni con le pubbliche amministrazioni, gli enti istituzionali, le congregazioni e nel settore del fundraising.

2. Il Delegato Nazionale opera in stretto coordinamento con il Presidente Nazionale e secondo le linee di indirizzo approvate dal Comitato esecutivo e/o dal Consiglio Nazionale. Ha il compito di promuovere e favorire le relazioni esterne dell'Associazione, stipulare protocolli d'intesa strategici e coordinare le attività di raccolta fondi a livello nazionale e ove richiesto dal livello regionale anche a livello territoriale.

3. Il Delegato Nazionale per le Relazioni e/o lo Sviluppo è membro di diritto del Consiglio Nazionale e del Congresso Nazionale, senza diritto di voto.

4. Può essere invitato a partecipare, su richiesta del Presidente Nazionale e con sole funzioni consultive (senza diritto di voto), alle riunioni dell'Esecutivo Nazionale per le materie di sua stretta competenza.

5. L'incarico ha durata pari a quella del Comitato Esecutivo che lo ha nominato, è rinnovabile, e può essere revocato con deliberazione motivata del Comitato Esecutivo.

Art. 7 (ex art. 6) - Convenzioni Nazionali

Possono essere cooptati, su delibera del Consiglio Nazionale, in base a convenzioni nazionali, rappresentanti di altre associazioni; in tal caso la cooptazione ha efficacia per tutto il periodo di durata della convenzione e consente al membro cooptato di partecipare alle riunioni con funzione consultiva, senza diritto di voto e senza concorrere ai quorum~~, ove la convenzione ne preveda la possibilità, consente al membro cooptato di partecipare alle votazioni. I membri cooptati con diritto di voto non possono essere in numero superiore ad uno per ogni associazione convenzionata e non possono complessivamente superare il limite di 1/3 dei componenti effettivi dell'organo di cui facciano parte~~. Inoltre, possono essere stipulate con aziende ed enti pubblici convenzioni nazionali, anche a carattere economico. Convenzioni di interesse locale possono essere

Proposta

stipulate dai livelli regionali o provinciali in autonomia solo se non vi sia alcun impegno economico e finanziario per l'Associazione.

CAPO II – RAPPRESENTANZE INTERNE

Art. 8 (ex art. 7) - Organi provinciali

8a Il numero dei delegati dei soci di ogni Istituto all'Assemblea provinciale è stabilito sulla base delle quote associative regolarmente versate per l'anno sociale in corso. Per eventuali riunioni convocate per data antecedente il 31 dicembre, valgono le quote versate l'anno sociale precedente.

8b Il Comitato Provinciale, oltre che dal Presidente e Vicepresidente provinciali, è composto da tutti i presidenti dei comitati di istituto, dal Segretario provinciale e dal Tesoriere provinciale.

8c Qualsiasi componente dell'Assemblea può presentare candidature di soci a Presidente Provinciale e a componente del comitato; ogni candidatura alla presidenza deve essere accompagnata dalla indicazione del nome del Vicepresidente, scelto anch'esso tra i soci. Il Presidente è eletto sulla base del programma di attività dal medesimo presentato.

8d Ogni incarico può essere ricoperto entro i 70 anni di età. Se i 70 anni di età vengono compiuti in corso di mandato, l'incarico può essere portato a naturale scadenza, senza possibilità di rielezione. Normalmente, non può avere durata superiore agli otto anni anche non consecutivi. Se chi ha assunto un incarico scade entro 24 mesi dalla sua prima elezione, potrà fare altri due mandati di 4 anni. Se invece scade dopo 24 mesi dalla sua prima elezione, potrà fare poi un solo ulteriore mandato di quattro anni. Nell'eventualità che il comitato d'istituto abbia difficoltà motivata di rinnovarsi, può richiedere all'Esecutivo Nazionale, in deroga al presente comma, la possibilità di rinnovare per un terzo mandato le diverse cariche.
All'interno del livello provinciale è possibile coprire cariche differenti per un massimo di 12 anni. Il conteggio dei 12 anni parte da giugno 2024, data in cui è entrata in vigore la precedente versione dello Statuto che aveva introdotto tale conteggio.

8e La Commissione di Controllo Contabile è composta da tre soci eletti dall'Assemblea Provinciale per la durata della stessa, provenienti, se possibile, da istituti diversi da quello di provenienza del Presidente e del Tesoriere. Essa sceglie al proprio interno il Presidente e delibera ove siano presenti almeno due componenti.

8f I verbali di elezione o modifica della composizione di tutti gli organi associativi provinciali devono essere trasmessi ai livelli regionali e nazionali entro 30 giorni dall'elezione.

Art. 9 (ex art. 8) - Organi regionali

9a Il numero dei delegati eletti di ogni provincia all'Assemblea Regionale è stabilito sulla base delle quote associative versate regolarmente per l'anno sociale in corso. Per eventuali riunioni convocate per data antecedente il 31 dicembre, valgono le quote dell'anno sociale precedente.

9b Il Comitato Regionale, oltre che dal Presidente e Vicepresidente regionali, è composto da tutti i presidenti provinciali di quella regione, dal Segretario e dal Tesoriere regionale.

9c Qualsiasi componente dell'assemblea può presentare candidature di soci a Presidente Regionale e a componente del comitato; ogni candidatura alla presidenza deve essere accompagnata dall'indicazione del

PROPOSTA

nome del Vicepresidente, scelto anch'esso tra i soci. Il Presidente è eletto sulla base del programma di attività dal medesimo presentato.

9d Ogni incarico può essere ricoperto entro i 70 anni di età. Se i 70 anni di età vengono compiuti in corso di mandato, l'incarico può essere portato a naturale scadenza, senza possibilità di rielezione. Normalmente, non può avere durata superiore ai otto anni anche non consecutivi. Se chi ha assunto un incarico scade entro 24 mesi dalla sua prima elezione, potrà fare altri due mandati di 4 anni. Se invece scade dopo 24 mesi dalla sua prima elezione, potrà fare poi un solo ulteriore mandato di 4 anni.
All'interno del livello regionale è possibile coprire cariche differenti per un massimo di 12 anni. Il conteggio dei 12 anni parte da giugno 2024, data in cui è entrata in vigore la precedente versione dello Statuto che aveva introdotto tale conteggio.

9e La Commissione di Controllo Contabile è composta da tre soci eletti dall'Assemblea Regionale per la durata della stessa, provenienti, se possibile, da province diverse da quelle di provenienza del Presidente e del Tesoriere. Essa sceglie al proprio interno il Presidente e delibera ove siano presenti almeno due componenti.

9f I verbali di elezione o modifica della composizione di tutti gli organi associativi regionali devono essere trasmessi al livello nazionale e ai propri Comitati Provinciali entro 30 giorni dall'elezione.

CAPO III – ORGANI NAZIONALI

Art. 10 (ex art. 9) - Organi nazionali

10a La composizione del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale è determinata secondo i criteri di rappresentanza stabiliti dal presente Regolamento. Il diritto di voto dei componenti può essere esercitato in relazione al numero delle quote associative regolarmente versate ai sensi dell'art. 3.

10b - Congresso Nazionale

Partecipano al Congresso Nazionale:

- i componenti del Comitato Esecutivo Nazionale, ciascuno con voto di peso 1;
- i Presidenti regionali, ciascuno con voto di peso 1. Ove il Comitato Provinciale svolga anche funzione di Comitato Regionale, il voto del Presidente Regionale viene assorbito da quello del Presidente Provinciale;
- i Presidenti provinciali, ciascuno con voto di peso 1;
- i delegati provinciali in base al numero degli iscritti nella relativa provincia, secondo i seguenti scaglioni:
    - 0-50 = 0 delegati; la rappresentanza è garantita attraverso il livello provinciale/regionale
    - 51-100 = 1 delegato
    - 101-500 = 2 delegati
    - 501-1.000 = 4 delegati
    - 1.001-2.500 = 7 delegati
    - 2.501-5.000 = 11 delegati
    - 5.001-7.500 = 14 delegati
    - 7.501-10.000 = 17 delegati
    - 10.001-15.000 = 21 delegati

Proposta

    - 15.001-20.000 = 26 delegati
- partecipano inoltre, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Sindaci e l'eventuale Delegato Nazionale per le Relazioni e/o Sviluppo (fundraising).

10c **Consiglio Nazionale**

Fanno parte del Consiglio Nazionale:

- i componenti del Comitato Esecutivo Nazionale, ciascuno con diritto di voto di peso 1;
- i Presidenti regionali, ciascuno con diritto di voto di peso 1. Ove il Comitato Provinciale svolga anche funzione di Comitato Regionale, il voto del Presidente Regionale viene assorbito da quello del Presidente Provinciale;
- i Presidenti provinciali, ciascuno con diritto di voto di peso 1;
- i delegati provinciali in base al numero degli iscritti nella relativa provincia, secondo i seguenti scaglioni:
    - 0-50 = 0 delegati; la rappresentanza è garantita attraverso il livello provinciale/regionale
    - 51-100 = 1 delegato
    - 101-500 = 2 delegati
    - 501-1.000 = 4 delegati
    - 1.001-2.500 = 7 delegati
    - 2.501-5.000 = 11 delegati
    - 5.001-7.500 = 14 delegati
    - 7.501-10.000 = 17 delegati
    - 10.001-15.000 = 21 delegati
    - 15.001-20.000 = 26 delegati
- partecipano inoltre, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Sindaci e l'eventuale Delegato Nazionale per le Relazioni e/o Sviluppo (fundraising).

10d (ex 9c) Alle riunioni del Consiglio Nazionale e del Congresso il/la presidente provinciale e/o regionale può essere sostituito da un delegato nominato dal relativo Comitato Provinciale e/o Regionale, cui verranno riconosciuti i medesimi pesi di voto.

10e (ex 9d) Il programma unitario allegato alla proposta di candidatura del Presidente e Vicepresidente deve contenere altresì le linee politiche e programmatiche dell'associazione e le proposte operative relative agli uffici di livello nazionale.

10f (ex 9e) Le candidature a componenti del Comitato Esecutivo, del Collegio Sindacale e del Collegio Probiviri, corredate dai profili professionali dei candidati, sono possibili entro il 70° anno di età del candidato. Se i 70 anni di età vengono compiuti in corso di mandato, l'incarico può essere portato a naturale scadenza, senza possibilità di rielezione.
Le candidature sono presentate alla Segreteria nazionale almeno da un Comitato Provinciale e/o Regionale entro il termine di 30 giorni antecedenti la data di inizio del Congresso. Resta salva la possibilità di presentare ulteriori candidature in sede congressuale da almeno 30 componenti del Congresso, escluso che per gli incarichi di Presidente e Vicepresidente. Le elezioni vengono effettuate con le modalità stabilite dal regolamento del Congresso. ~~Alle riunioni del Comitato Esecutivo non sono ammesse deleghe.~~

Proposta

10g (ex 9f) Ove nessuna candidatura all'incarico di Presidente venga proposta tempestivamente, ovvero ove quelle presentate non raggiungano la maggioranza prevista dal Regolamento del Congresso per la elezione, ulteriori candidature possono essere presentate direttamente al Congresso da qualsiasi suo componente. In caso di ulteriori votazioni inutili, si applica quanto disposto dallo Statuto. La elezione, ove avvenga, resta valida per il periodo mancante al completamento del triennio.

Art. 11 (ex art. 10) - Il Segretario

Il Segretario nazionale organizza gli impegni del Presidente, mantiene i contatti esterni, redige i verbali e le delibere di tutti gli organi associativi nazionali, curandone la conservazione nei registri presso la sede legale dell'Associazione, cura l'archivio dell'Associazione. Il Segretario nazionale, inoltre, adempie a tutti i compiti affidatigli dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 12 (ex art. 11) - Il Tesoriere

12a Il Tesoriere nazionale custodisce i libri contabili presso la sede legale della Associazione ed è tenuto a mostrarli a semplice richiesta al Presidente Nazionale ed al Collegio Sindacale.

12b Effettua accrediti di somme di denaro dietro autorizzazione del Presidente Nazionale, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari nazionali e delle delibere del Comitato Esecutivo e del Consiglio Nazionale, rispondendo del proprio operato.

12c Predispone sia il bilancio consuntivo annuale, presentandolo al Collegio Sindacale con i documenti giustificativi di spesa entro il 15 gennaio di ogni anno, che quello preventivo; detti bilanci devono essere approvati dal Consiglio Nazionale entro il 1° febbraio.

Art. 13 (ex art. 12) - Responsabile ufficio stampa e della comunicazione nazionale

13a Il Responsabile dell'Ufficio Stampa Nazionale promuove l'immagine dell'Associazione attraverso i mezzi di comunicazione, anche digitali, cura i rapporti con gli organi di informazione e la redazione, edizione e distribuzione degli strumenti nazionali dell'Associazione.

13b Nel corso del mandato, per lo svolgimento di tali attività, potrà avvalersi di due soci con funzione di addetti stampa, individuati dal Comitato esecutivo su proposta del Responsabile e previo assenso del Presidente Nazionale. Gli addetti stampa collaborano con il Responsabile, non assumono la qualità di componenti degli organi associativi nazionali e non hanno diritto di voto negli stessi, salvo che ne facciano parte ad altro titolo previsto dallo Statuto.

13c Ogni comunicazione esterna idonea a impegnare l'Associazione deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente Nazionale o dal Vicepresidente Nazionale.

13d L'incarico ha durata pari a quella del Comitato Esecutivo che lo ha nominato, è rinnovabile, e può essere revocato con deliberazione motivata del Comitato Esecutivo.

Proposta

Art. 14 (ex art. 13) - Responsabile dell'ufficio relazioni estere

14a L'addetto ai rapporti internazionali è il Responsabile operativo dell'attività dell'Associazione nell'ambito di organismi o associazioni a carattere internazionale.

14b Il Responsabile opera in raccordo con il Presidente nazionale e con il Comitato esecutivo, attenendosi agli indirizzi programmatici deliberati dagli organi associativi.

14c In particolare il Responsabile:

- rappresenta l'Associazione, su mandato del Presidente, del Comitato Esecutivo o del Consiglio nazionale, presso gli organismi internazionali cui AGeSC aderisce o con i quali intrattiene rapporti di collaborazione;
- mantiene e sviluppa i rapporti con le organizzazioni partner e altre organismi operanti negli ambiti di interesse dell'associazione , favorendo lo scambio di esperienze e buone pratiche;
- monitora le iniziative, i programmi, i progetti, le consultazioni e le opportunità di collaborazione di interesse per l'Associazione, informandone il Comitato esecutivo;
- promuove la diffusione tra i soci delle attività e delle opportunità derivanti dalla partecipazione agli organismi internazionali;
- presenta al Consiglio nazionale, almeno una volta all'anno e comunque al termine di ogni mandato di rappresentanza presso organismi internazionali, una relazione sulle attività svolte, sugli esiti degli incontri e sulle iniziative proposte o da sviluppare.

Art. 15 (ex art. 14) - Responsabile dell'ufficio nazionale formazione professionale

15a L'addetto ai rapporti della formazione professionale è il Responsabile operativo dell'attività dell'Associazione nell'ambito di organismi o associazioni connessi alla formazione professionale e promuove attività che possano coinvolgere famiglie e/o alunni/e di tali scuole.

15b Presenta al Consiglio nazionale, almeno una volta all'anno e comunque al termine di ogni mandato di rappresentanza presso organismi internazionali, una relazione sulle attività svolte, sugli esiti degli incontri e sulle iniziative proposte o da sviluppare

Art. 16 - Organi di controllo: il Collegio Sindacale

16a Il Collegio Sindacale svolge i compiti attribuitigli dallo Statuto e dal Regolamento nazionali. Esso è insediato, non appena eletto, dal Presidente Nazionale ed elegge nel proprio ambito il Presidente tra i componenti effettivi. Il Presidente del Collegio provvede alle convocazioni e dirige i lavori del Collegio; in caso di sua assenza giustificata o impedimento è sostituito dal componente effettivo più anziano di età.

16.b (new) Qualora venga nominato un Revisore dei conti, questi deve essere iscritto all' Albo professionale. Non può essere nominato alla carica di Revisore dei conti, o se eletto/a decade dall'incarico, un parente o affine entro il IV grado di associati che ricoprono cariche e coloro che sono legati all'AGeSC da un rapporto di lavoro dipendente o autonomo

16c (ex 16b) Il Collegio assume le sue decisioni in presenza di tutti e tre i componenti effettivi, ovvero due effettivi e un supplente. A tal fine ogni componente è tenuto a dare avviso della propria indisponibilità a partecipare alla riunione con almeno tre giorni di preavviso. I componenti supplenti sono chiamati a sostituire quelli effettivi in ordine di anzianità di età. Il sindaco che risulta assente a due riunioni consecutive, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

Proposta

16d (ex 16c) Il Collegio si riunisce almeno due volte l'anno e comunica le proprie decisioni, di volta in volta, al Presidente Nazionale. È tenuto inoltre a riunirsi ogni volta che ne faccia richiesta il Presidente Nazionale o quando lo ritenga necessario il suo Presidente.

16e (ex 16d) Il Presidente del Collegio, o un componente dal medesimo delegato per iscritto, interviene alle riunioni del Consiglio Nazionale e a quelle del Comitato Esecutivo.

Art. 17 - Organi di garanzia: il Collegio Probiviri

17a Il Collegio Probiviri svolge i compiti attribuitigli dallo Statuto e dal Regolamento nazionali. Esso è insediato, non appena eletto, dal Presidente Nazionale ed elegge nel proprio ambito il Presidente tra i componenti effettivi. Il Presidente del Collegio provvede alle convocazioni e dirige i lavori del Collegio; in caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal componente effettivo più anziano di età.

17b Il Collegio assume le sue decisioni in presenza di tutti e tre i componenti effettivi, ovvero due effettivi e un supplente. Ogni componente è tenuto a dare avviso della propria indisponibilità a partecipare alla riunione con almeno tre giorni di preavviso, salvo improvviso e giustificato motivo.

17c I componenti supplenti sono chiamati a sostituire quelli effettivi in ordine di anzianità di età.

17d Il collegio prende in esame i ricorsi, salvo gravi motivi, entro 30 giorni dalla loro proposizione; le sue decisioni devono essere assunte nel rispetto del contraddittorio.

Art. 18 - Incompatibilità

Nel caso si verifichino le incompatibilità per l'elezione a presidente di più di un livello associativo, previste dallo Statuto, l'eletto entro 30 giorni dall'avvenuta elezione deve optare per uno degli incarichi associativi. Ove non provveda decade da quello per il quale è stato eletto successivamente.

CAPO IV - DIRETTIVE

Art. 19 (ex art. 15)- Direttive

Il Segretario, il Tesoriere, il Responsabile dell'ufficio stampa, il Responsabile dell'ufficio relazioni estere e il Responsabile dell'ufficio nazionale formazione professionale**,** operano nel rispetto delle direttive del Consiglio Nazionale e/o del Presidente.

Art. 20 (new) - Apertura, gestione e tutela dell'identità digitale sui canali social dei Comitati Territoriali e di Istituto

20a L'apertura e l'utilizzo di canali di comunicazione telematica e social media (quali, a titolo esemplificativo, Facebook, Instagram, X, YouTube, canali di messaggistica di massa come Telegram o WhatsApp) intestati a Comitati Regionali, Provinciali o d'Istituto dell'Agesc, sono subordinati alla preventiva autorizzazione scritta da parte della Segreteria Nazionale, sentito l'Ufficio Comunicazione Nazionale. I comitati locali non possono attivare profili social in autonomia utilizzando la denominazione e i segni distintivi dell'Associazione senza tale adempimento.

20b Al fine di preservare l'univocità dell'identità visiva dell'Associazione, la denominazione dei profili social locali deve seguire lo standard indicato dall'Ufficio Comunicazione Nazionale (es. *"Agesc – Comitato Provinciale di [Nome Città]"* o *"Agesc – Comitato d'Istituto [Nome Scuola]"*). È fatto assoluto divieto di

Proposta

modificare, alterare o combinare con altri elementi grafici il logo ufficiale Agesc, il quale deve essere utilizzato esclusivamente nella versione ad alta risoluzione fornita dalla sede nazionale.

20c Il Presidente *pro-tempore* del rispettivo Comitato Regionale, Provinciale o di Istituto è il responsabile ultimo e legale del corretto utilizzo dei canali social locali. All'atto dell'apertura, il Comitato deve individuare uno o due gestori operativi (Amministratori/Social Media Manager). Le credenziali di accesso devono essere conservate in modo sicuro e, in caso di rinnovo delle cariche associative, devono essere formalmente trasferite ai subentranti entro e non oltre 7 giorni dall'insediamento. La Segreteria Nazionale si riserva la facoltà di richiedere l'inserimento di un account centrale tra gli amministratori della pagina per scopi di vigilanza e sicurezza informatica.

20d I contenuti pubblicati sui profili social territoriali devono essere strettamente inerenti alle finalità istituzionali di Agesc, alla promozione della libertà di scelta educativa, alla collaborazione scuola-famiglia e alle iniziative del territorio. È fatto divieto assoluto di:

- a) Pubblicare contenuti a carattere commerciale, pubblicitario o di promozione di interessi privati, fatti salvi i casi di sponsorizzazione di eventi locali preventivamente autorizzati;
- b) Esprimere posizioni politico-partitiche o partecipare a dibattiti che possano compromettere la neutralità e il prestigio dell'Associazione;
- c) Utilizzare toni polemici, ironici o non consoni allo stile educativo e associativo di Agesc.

20e Gli amministratori locali hanno l'obbligo di monitorare costantemente le interazioni degli utenti. Eventuali commenti contenenti insulti, espressioni offensive, discriminatorie, violente o non pertinenti devono essere tempestivamente rimossi, valutando nei casi più gravi il blocco dell'utente. I canali che risulteranno privi di aggiornamenti o non gestiti per un periodo superiore a 6 (sei) mesi potranno essere disattivati d'ufficio o oscurati dalla Segreteria Nazionale, al fine di tutelare l'immagine pubblica dell'Associazione.

CAPO V - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Art. 21 (ex art. 19) – Autorizzazioni

21a (ex19a) Tutte le spese oltre i 500€ devono essere preventivamente deliberate dal Comitato Esecutivo. Esse sono effettuate dal Tesoriere mediante pagamento a mezzo prelievo, bonifico o assegno di c/c intestato all'AGeSC e tratto sull'istituto bancario scelto, su indicazione del Tesoriere, dal Comitato Esecutivo.

21b (ex 19b) Il Presidente può autorizzare spese di importo non superiore a Euro 500,00. Le spese di importo superiore a euro 500,00 e fino a euro 1.000,00 possono essere autorizzate dal Presidente qualora ricorrano comprovate ragioni di urgenza; tali spese devono essere sottoposte a ratifica del Comitato Esecutivo nella prima riunione utile. L'importo massimo previsto dal presente comma può essere modificato con deliberazione del Consiglio Nazionale, sentito il Collegio Sindacale.

21c Non rientrano tra i "casi d'urgenza" le trasferte sul territorio che possono essere evitate attraverso incontri online o che possono essere posticipate in altra data, in attesa della delibera del Comitato Esecutivo.

21d Le spese che non siano state preventivamente deliberate dal Comitato Esecutivo o non siano sottoposte a ratifica dello stesso saranno interamente a carico del socio che le ha poste in essere.

Art. 22 (ex art. 20) - Documentazione

Tutte le spese devono essere idoneamente documentate.

Proposta

Art. 23 (ex art. 21) - Spese degli organi associativi

23a Le spese sostenute dai componenti del Congresso per la partecipazione allo stesso, sono a carico del livello Provinciale o del Comitato Regionale di appartenenza. Nel caso in cui i comitati di provenienza dei componenti del Congresso Nazionale non possano sostenere le spese, queste possono essere a carico del Livello superiore. Sono sempre a carico del Livello Nazionale le spese relative al Comitato Esecutivo, al Collegio dei Probiviri, del Collegio Sindacale e dell'eventuale Delegato Nazionale per le Relazioni e/o Sviluppo (fundraising).

23b Le spese sostenute dai componenti del Consiglio Nazionale, per la partecipazione allo stesso, sono a carico del livello Provinciale o del Comitato Regionale di appartenenza.. Nel caso in cui i comitati di provenienza dei componenti del Consiglio Nazionale non possano sostenere le spese, queste saranno a carico del Livello superiore o, se anche questo è impossibilitato, del Livello Nazionale. Sono sempre a carico del Livello Nazionale le spese relative al Comitato Esecutivo, al Collegio dei Probiviri, del Collegio Sindacale e dell'eventuale Delegato Nazionale per le Relazioni e/o Sviluppo (fundraising).

Art. 24(ex art. 22) - Fondi spese

24a (ex 22a) Il Consiglio Nazionale determina annualmente, ove lo ritenga opportuno, l'accredito di un fondo spese a favore degli organi associativi e per gli uffici nazionali. Tali organi ed uffici sono tenuti ad istituire apposita contabilità e a trasmettere, entro il 30 settembre di ciascun anno, rendiconto con i documenti giustificativi al Tesoriere.

24b (ex 22b) Il Consiglio Nazionale, sentito il Collegio Sindacale, può assegnare annualmente al Presidente Nazionale un fondo spese. Per la gestione di tale fondo il Presidente deve presentare, al termine dell'anno sociale, apposita relazione di utilizzo.

Art. 25 (ex art. 23) - Rimborso spese chilometrico

25a (ex 23a) Per trasferte autorizzate nell'ambito del territorio nazionale, effettuato con mezzo proprio, è concesso un rimborso spese chilometrico in misura pari a quella determinata ogni anno dal Comitato Esecutivo, e comunque in misura non superiore ad 1/5 del costo della benzina verde per i primi 500 chilometri (oltre i 500 km il rimborso sarà effettuato solo in caso di car-pooling o su autorizzazione del Presidente nazionale), oltre al rimborso per pedaggi autostradali documentati.

25b (ex 23b) Per ricevere il rimborso spese chilometrico è necessario allegare alla richiesta tutti i documenti giustificativi e una dichiarazione sottoscritta del percorso effettuato, delle distanze e, nel caso di car-pooling, del nominativo dei soci ospiti.

Art. 26 (ex art. 24) - Spese per manifestazioni e convegni e per organizzazione di riunioni del livello Nazionale

26a (ex 24a) Le spese per la gestione amministrativa di convegni e di manifestazioni, nonché per l'organizzazione delle riunioni del Consiglio Nazionale e del Congresso, devono essere oggetto di bilancio di previsione; entro i limiti di tale bilancio, è consentito al Presidente emettere autorizzazioni di spesa anche oltre i limiti di cui all'art. 22 del presente regolamento.

26b (ex 24b) Il conto consuntivo delle spese, corredato da idonea documentazione, è trasmesso al Tesoriere che lo inserisce nel rendiconto annuo.

Proposta

Art. 27 (ex art. 25) - Spese irregolari

Quando il Tesoriere o il Collegio Sindacale riscontri una irregolarità di autorizzazione o di documentazione, invita per iscritto chi abbia effettuato le spese a provvedere alla regolarizzazione, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; in mancanza di tanto, il Presidente provvede al recupero, anche in forma coattiva.

CAPO VI - PRIVACY

Art. 28 - Tutela della Privacy, del Diritto d'Autore e dei Minori

La gestione dei siti e canali social deve avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 - GDPR). In particolare, data la specificità dell'Associazione:

- È tassativamente vietata la pubblicazione di fotografie, video o registrazioni audio che ritraggano minori d'età riconoscibili, a meno che non sia stata acquisita agli atti del Comitato una formale e specifica liberatoria scritta firmata da entrambi i genitori (o dagli esercenti la responsabilità genitoriale);
- Non possono essere divulgati dati sensibili, comunicazioni interne protette, né elementi che ledano la riservatezza e il decoro delle famiglie, del personale scolastico o dei terzi.

CAPO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 29 (ex art. 26) - Modifiche del Regolamento

29a (ex26a) Le norme del presente Regolamento possono essere modificate con delibera del Congresso Nazionale.

29b (ex 26b) Le proposte di modifica possono essere avanzate da qualsiasi organo associativo e, approvate dal Consiglio Nazionale, sono iscritte all'ordine del giorno del Congresso immediatamente successivo.

Proposta